

## **Circolare n. 8/2004**

### **La Fine delle Interferenze Fiscali e Politiche Di Bilancio**

#### **Premessa**

Si porta a conoscenza che l'art.109 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 introdotto dall'art.1 del D.Lgs 12 dicembre 2003, n.344 ha sancito, a far data dal periodo d'imposta che inizia dopo il 31.12.2003, la fine delle Interferenze fiscali. Con la presente circolare si intende fornire un primo quadro sulle principali innovazioni intervenute.

La previgente disciplina del reddito d'impresa, in linea di principio, condizionava la deducibilità di un costo alla relativa imputazione a conto economico, salvo le eccezioni sotto riportate.

Per tali ragioni, la vecchia disciplina civilistica (art.2426 comma 2 cc.) consentiva di imputare al conto economico del bilancio di esercizio rettifiche di valore ed accantonamenti sottratti da ogni motivazione civilistico – gestionali, allo scopo di permettere alle imprese di beneficiare di vantaggi od agevolazioni previsti dalla norma fiscale, altrimenti non fruibili.

In questo quadro ante riforma, l'impresa poteva quindi lecitamente imputare a conto economico ammortamenti anticipati delle immobilizzazioni tecniche, svalutazioni crediti e quant'altro il fisco ammettesse in deduzione dal reddito imponibile, prescindendo dalla effettiva esistenza o meno di condizioni civilistico - gestionali.

Tuttavia una siffatta impostazione determinava un conflitto tra norme di pari rango, ma di diverso fine, facendo sorgere il problema delle interferenze della fiscalità sulle capacità informative dei bilanci di esercizio delle imprese.

## **Interferenze fiscali**

C'è da dire che il problema delle interferenze fiscali nel bilancio di esercizio si determina per due fondamentali ragioni.

Innanzitutto ci sono le interferenze discendenti dalle diverse filosofie di fondo delle due normative (le Interferenze di Sistema).

Infatti, se le norme civilistiche sul bilancio hanno essenzialmente l'obiettivo di tutelare i terzi, garantendo la visione chiara, veritiera e corretta della situazione finanziaria, economica e patrimoniale delle imprese, attraverso il generale principio di prudenza, e la conservazione del patrimonio, la norma fiscale ha l'obiettivo diametralmente opposto di massimizzare l'utile d'impresa e quindi il risultato per l'Erario, attraverso il prelievo in capo al contribuente.

Quindi, ad esempio dal lato fiscale, per le disposizioni dell'art.75 ora art.109 DPR 917/86 – TUIR, si ammettono in deduzione i componenti negativi solo se certi od oggettivamente determinabili.

Mentre il codice civile impone l'imputazione dei costi a bilancio, anche se solo probabili, e non consente di evidenziare ricavi se non effettivamente realizzati.

Alle Interferenze di Sistema si pone rimedio con l'istituto della fiscalità (attiva o passiva) differita, per cui, fermi restando i principi civilistici di redazione del bilancio, lo sfasamento temporale tra rilevanza civilistica e rilevanza fiscale di taluni fenomeni viene neutralizzato con appositi stanziamenti fiscali civilisticamente consentiti.

In epoca ante riforma, poi c'erano anche le interferenze derivanti da normative obsolete, rispetto alla evoluzione del sistema delle garanzie e dell'efficacia dei controlli a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria (le Interferenze da Normative) che, per essere eliminate, avevano bisogno di specifici interventi del legislatore su due norme precise.

Intendo riferirmi al vecchio art.75 comma 4 del TUIR, che subordinava la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi del reddito alla loro imputazione a conto economico (fatta eccezione per gli ammortamenti anticipati,

per i quali era specificatamente prevista la deduzione extra contabile dal vecchio art.67 comma 3 TUIR, nonché per altre fattispecie del tutto particolari e limitate) ed al già citato art.2426 comma 2 vecchio codice civile, che consentiva di imputare al conto economico rettifiche di valore ed accantonamenti ai soli fini fiscali.

Le Interferenze da Normative sono state eliminate, a far data dall'esercizio 2004, grazie alle due riforme appena varate: quella societaria (DLGS n. 6/2003) e quella fiscale (DLGS n.344/2003).

In sede fiscale l'eliminazione è avvenuta attraverso la riscrittura dell'art.109 TUIR, che, nell'ambito del plafond fiscale di riferimento, espressamente prevede la possibilità per la società di dedurre dal proprio reddito ammortamenti ed accantonamenti in misura superiore a quella prescelta in sede civilistica.

In ambito civilistico invece si è provveduto semplicemente ad eliminare la possibilità per la società di effettuare ammortamenti ed accantonamenti ai soli fini di beneficiare di agevolazioni o vantaggi fiscali.

### **Meccanismo dell'art.109**

La disposizione che sancisce, a far data dal periodo d'imposta che inizia dopo il 31.12.2003, la fine delle Interferenze da Normative è il comma 4 lett. b) dell'art.109.

Da quella data quindi la deducibilità degli ammortamenti materiali ed immateriali, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti è svincolata dalla imputazione del relativo costo al conto economico.

Condizione necessaria per la deduzione extracontabile è quella di indicarne tutti gli elementi essenziale in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Nel dettaglio le componenti di reddito che possono essere dedotti in via extra contabile sono:

- a) gli ammortamenti dei beni materiali:
  - fabbricati;

- impianti;
  - macchinari;
  - mobili;
  - attrezzature,
  - macchine d'ufficio;
  - automezzi;
  - eccetera;
- b) gli ammortamenti dei beni immateriali:
- diritti di utilizzazione di opere di ingegno;
  - diritti di utilizzazione dei brevetti industriali, dei processi, formule ed informazioni relative al campo industriale, commerciale e scientifico;
  - software;
  - marchi di impresa;
  - avviamento;
  - eccetera.
- c) le rettifiche di valore:
- svalutazione crediti;
  - svalutazione di opere ultra annuali per rischi contrattuali;
  - accantonamenti a fronte delle spese per lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e aeromobili;
  - accantonamenti per spese di ripristino di beni gratuitamente devolvibili;
  - accantonamenti a fronte di oneri derivanti da operazioni a premio e da concorsi a premio.

Restano esclusi dalla possibilità di deduzione extracontabile gli ammortamenti di oneri pluriennali come i costi di ricerca e sviluppo, i costi di start-up ed i costi di pubblicità.

Si osserva che la deduzione extra contabile è ammessa:

- sempre che ricorrano gli specifici requisiti previsti dalla relativa disposizione fiscale (ad esempio: per gli ammortamenti dei beni materiali, occorre che si verifichi l'entrata in funzione dei beni inerenti: art.102 comma 1 TUIR);

- nei limiti massimi quantitativi previsti dalla norma fiscale (ad esempio: l'ammortamento complessivo fiscale non può superare le aliquote previste dalla legge);
- anche se in sede civilistica gli amministratori non abbiano operato alcuna scelta al riguardo (ad esempio: per le svalutazioni fiscali dei crediti, essi possono anche non aver fatto alcuna svalutazione civilistica).

### **Il prospetto di riconciliazione**

Il compito di riconciliare il dato di bilancio con la dichiarazione dei redditi è demandata al prospetto riepilogativo della dichiarazione dei redditi, la cui corretta compilazione è condizione essenziale per la deducibilità in oggetto.

In tale prospetto dovranno essere indicati:

- l'ammontare complessivo degli ammortamenti materiali ed immateriali, delle rettifiche di valore e degli accantonamenti dedotti, senza che gli stessi siano transitati per il conto economico;
- i valori civili e fiscali dei beni e dei fondi relativi;

Ed esso, in attesa di altri chiarimenti ministeriali, dovrà costituire parte integrante della dichiarazione dei redditi UNICO, che allo stato attuale resta anche l'unico strumento per comunicare all'Amministrazione Finanziaria l'importo dei maggiori componenti negativi dedotti senza transito a conto economico.

### **Le imposte differite**

Ovviamente la deduzione extra contabile in specie, poiché consente in fine di tassare un reddito inferiore a quello risultante da conto economico, determinerà l'obbligo di stanziare in bilancio differenze passive di imposta, che avranno natura temporanea, in quanto destinate ad essere riversate all'Erario al momento del riallineamento tra valori civilistici e valori fiscali.

Il riallineamento si verificherà, ad esempio:

- nel caso degli ammortamenti, quando terminato un ipotizzato piano di ammortamento fiscale più celere, dovranno essere recuperate a tassazione le quote di ammortamento civilistico residuali.
- nel caso di svalutazione di crediti, quando tali crediti verranno incassati per intero, e così via.

### **Politiche di bilancio**

Il disinquinamento del bilancio dalle interferenze fiscali, oltre a rispondere a superiori obiettivi di chiarezza sulla situazione dell'impresa, consente anche agli operatori di realizzare, del tutto lecitamente, politiche di bilancio tese a migliorare i risultati netti delle loro società ed i relativi flussi di cassa.

Infatti negli esercizi nei quali la società procede ad imputazioni extracontabili di costi, diminuisce il reddito sottoposto a tassazione e conseguentemente migliorano, solo per tale periodo, sia gli indici economici che quelli finanziari.

Sia ben chiaro, l'ottimizzazione dei margini ha natura provvisoria, poiché, come accennato, i maggiori risultati, che si conseguono durante la fase delle deduzioni extra contabili, verranno compensati da minori margini da realizzarsi nel periodo del riallineamento civilistico.

### **Esempio:**

- La società Alfa, nel corso dell'esercizio 2004 acquista un software del valore di 1000;
- procede all'ammortamento civilistico, decidendo che la vita utile del bene sia di cinque anni (aliquota di ammortamento pari al 20%);
- decide inoltre di conseguire un beneficio fiscale, di natura finanziaria, deducendo extracontabilmente il differenziale (13.33%) tra l'aliquota del 20% applicata in sede civilistica e quella massima fiscalmente ammessa (1/3);

- ipotizzando il caso in cui la società consegua un utile ante imposte di 500 per tutti i periodi di ammortamento civilistico, si determina quanto segue:

**Società ALFA con benefici art.109**

<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Utile lordo		500	500	500	500	500
Ammortamento civilistico	20	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
Utile lordo		300	300	300	300	300
Ammortamento fiscale	13.33	(133.3)	(133.3)	(133.4)	200	200
Reddito imponibile		166,7	166,7	166,6	500	500
Imposte (IRES – IRAP)	37.25	(62.10)	(62.10)	(62.10)	(186.24)	(186.24)
Imposte differite	0,33 *133.3	(44)	(44)	(44)	66	66
Utile netto		193.9	193.9	193.9	179.76	179.76
Totale cumulado utili						941.22
Flussi di cassa lordi		237.9	237.9	237.9	113.76	113.76
Totale cumulado flussi						941.22

Se la società invece avesse adottato l'ordinario criterio di deduzione, i risultati sarebbero stati i seguenti:

**Società ALFA senza benefici art.109**

Descrizione	%	2004	2005	2006	2007	2008
Utile lordo		500	500	500	500	500
Ammortamento civilistico	20	(200)	(200)	(200)	(200)	(200)
Utile lordo imposte		300	300	300	300	300
Imposte (IRES – IRAP)	37,25	(111.75)	(111.75)	(111.75)	(111.75)	(111.75)
Utile netto		188.25	188.25	188.25	188.25	188.25
Totale cumulato utili						941.25
Flussi di cassa		188.25	188.25	188.25	188.25	188.25
Totale cumulato flussi						941.25

Come potrà notarsi, ferma restando l'invarianza del valore cumulato sia degli utili che dei flussi di cassa (e non poteva che essere così!), nel periodo di durata delle deduzioni extracontabili, i margini economici e quelli patrimoniali – finanziari si presentano più elevati rispetto a quelli che si realizzano, utilizzando metodologie di deduzione ordinarie.

Ciò, evidentemente, a scapito degli esercizi di riallineamento, dove per contro, i suddetti margini si presentano inferiori a quelli ottenibili con i metodi ordinari di deduzione.

### **Distribuzione di riserve**

Da ultimo, un accenno alla parte seconda della lettera b) del comma 4 art.109, che disciplina, in chiave antielusiva, le eventuali distribuzioni di utili formatisi a seguito delle deduzioni extracontabili.

Il principio è che se vengono distribuiti riserve di patrimonio netto e di utili formatisi per effetto di tali manovre fiscali, le stesse concorrono a formare il reddito imponibile della società distributrice, se nella misura in cui l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio (esclusa quella legale) e di utili, copra l'ammontare delle deduzioni extra contabili non ancora riallineate, al netto delle imposte differite stanziare.

L'obiettivo di fondo di tale normazione è di impedire che possano essere deliberate distribuzioni di utili su cui la società non abbia ancora pagato imposte.

Napoli, 3 maggio 2004

Dr. Marco Fiorentino